

XCVI' TORNATA

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1916

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Disegni di legge (approvazione di)	pag. 2816
Conversione in legge del Regio decreto 13 dicembre 1913, n. 1435, relativo all'esecuzione di lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia (N. 257)	2816
Conversione in legge del Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 106 che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano e il lago di Garda (N. 271)	2820
Conversione in legge del Regio decreto 20 aprile 1913, n. 511, che disciplina il collocamento fuori ruolo del personale del Real corpo del Genio civile e dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, destinato nelle Colonie (N. 258)	2820
Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1915, n. 16, col quale venne autorizzato il prelevamento della somma di lire 175,000 dal fondo di riserva per le spese dell'istruzione elementare e popolare per corrispondere paghe e compensi al personale avventizio degli uffici provinciali e scolastici, durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1914-15 (N. 270)	2821
Conversione in legge del Regio decreto 12 marzo 1914, n. 183, che ha recato modificazioni ed aggiunte al testo unico del repertorio per la applicazione della tariffa dei dazi doganali, approvato con Regio decreto dell'8 gennaio 1914, n. 10 (N. 254)	2822
Conversione in legge del Regio decreto in data 13 luglio 1914, n. 780, col quale è stata concessa la restituzione dell'imposta sul sale impiegato per la fabbricazione dei formaggi « provoloni », di quelli « uso pecorino » e di qualsiasi altra qualità di formaggi salati « esclusi i margarinati » non classificati, prodotti nei luoghi ove vige la privativa del sale, ed esportati all'estero (N. 273)	2825
Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 606, col quale fu autorizzato un ulter-	

riore aumento di lire 2,000,000 al fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 278)	2825
Convalidazione dei decreti Reali e Luogotenenziali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste durante il periodo dal 21 maggio al 30 giugno 1915 (N. 289)	2826
Conversione in legge del Regio decreto 20 dicembre 1914, n. 1376, che autorizza la costituzione di un consorzio fra gli istituti di emissione ed altri enti per sovvenzioni sui valori industriali (N. 279)	2827
Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 265)	2827
(presentazione di)	2814
(rinvio della discussione del disegno di legge: Disposizioni interpretative (art. 73 dello Statuto) circa alcuni casi di pretesa inleggibilità nei Consigli comunali e provinciali	2836
Oratori:	
DE NAVA, <i>ministro di industria, commercio e lavoro</i>	2836
MAZZIOTTI, <i>relatore</i>	2836
(svolgimento del disegno di legge del senatore Conti sull'Assicurazione obbligatoria della ferra per gli infortuni dei contadini sul lavoro)	2814
Oratori:	
CONTI	2814
DE NAVA, <i>ministro di industria, commercio e lavoro</i>	2814
Interpellanze (fissazione di giorno per lo svolgimento di)	2814
Oratori:	
BOSELLI, <i>presidente del Consiglio</i>	2816
DI CAMPOREALE	2814
FRANCHIETTI	2815
RAINERI, <i>ministro di agricoltura</i>	2814, 2815
Relazioni (presentazione di)	2836
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	2837

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed i ministri del tesoro, della guerra, della marina, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro ed il ministro senza portafoglio onorevole Comandini.

FABRIZI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge votato ieri per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero a voler fare l'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Fissazione di giorno per svolgimento di interpellanza.

RAINERI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura*. L'onorevole Di Camporeale ha rivolto una interpellanza al ministro di agricoltura che riguarda gli atti di requisizione del grano nell'isola di Sicilia. Non ho alcuna difficoltà, se l'onorevole interpellante lo crede opportuno, che questa interpellanza sia svolta nella seduta di domani, se così piace di Senato.

DI CAMPOREALE. Accetto e ringrazio l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Resta stabilito che la interpellanza del senatore Di Camporeale sarà posta all'ordine del giorno della seduta di domani.

Presentazione di un disegno di legge.

BONOMI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, concernente le derivazioni di acque pubbliche ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il suo corso a norma del regolamento.

Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Conti riguardante l'assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora lo svolgimento della proposta di legge d'iniziativa del senatore Conti, riguardante l'assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro.

Il senatore Conti ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

CONTI. Onorevoli colleghi, di certo io non vi tedierò per la terza volta, visto che la mia proposta già due volte fu svolta in Senato e che voi benignamente l'avete accolta. Quindi non faccio che ubbidire alla formalità necessaria, che provvede a che l'andamento del disegno di legge abbia il suo sviluppo. Io la ritengo come svolta, per non farvi perdere inutilmente del tempo. Del resto, in questi giorni mi è stato detto, anzi mi fu assicurato, che il Governo, per decreto Regio, stabilirà l'assicurazione che io ho tanto invocata, ponendola in esecuzione. Io credo che questo sia vero, perchè la fonte da cui mi viene la notizia è sincera e non dice una cosa per l'altra; quindi non so se, presa in considerazione e data per svolta, questa mia proposta potrà ancora continuare il suo corso, perchè da quanto mi consta il progetto è tutt'altro che quello del Senato. Deciderete voi: per conto mio però, dichiaro che io l'accetto qualunque sia, purchè venga questa benedetta legge. Dico francamente che mi rincresce non sia quella del Senato, ma però venga pure, che io l'accetterò completamente; salvo, si intende, a fare quelle obiezioni che crederò necessarie a tempo opportuno. Ed ho finito. (*Approvazioni*).

DE NAVA, *ministro d'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro d'industria, commercio e lavoro*. Onorevoli senatori. L'onorevole senatore Conti, che a buon diritto può appellarsi un precursore, ha voluto riproporre al Senato, col disegno di legge che ha testè svolto in

poche parole, il problema della assicurazione dei contadini contro gli infortuni sul lavoro. Io mi affretto a dichiarare, senza entrare nel merito dei singoli articoli del disegno di legge e delle singole disposizioni, che l'iniziativa dell'onorevole senatore Conti nel suo principio corrisponde felicemente ai propositi e agli intendimenti del Governo.

Il Presidente del Consiglio ha già avuto occasione di dichiarare solennemente in questa Aula che egli reputa sia doveroso provvedere senza ritardo all'assicurazione obbligatoria dei lavoratori della terra contro gli infortuni del lavoro.

Questo dovere, onorevoli senatori, s'informa al principio della più pura ed assoluta giustizia, poichè non è concepibile che un Istituto di previdenza e di provvidenza sociale, quale è quello dell'assicurazione contro gli infortuni, benefici soltanto una categoria di lavoratori cioè quelli dell'industria, e dimentichi quasi totalmente, quelli che lavorano la terra. Questa disparità di trattamento che in ogni tempo ci ha colpito, ancor più oggi ci turba, oggi che un inno di esaltazione si leva da ogni angolo d'Italia verso gli umili eroi, i contadini, a cui è in gran parte commessa la missione della difesa della Nazione.

Non è, onorevoli senatori, senza una profonda commozione che noi tutti assistiamo all'attuale grandioso spettacolo. La stessa mano che impiegava la vanga destinata a fecondare il suolo del paese, impugna oggi il fucile a difesa delle sacre frontiere. Con la stessa intrepidità con la quale i nostri contadini si avventurano oltre l'Oceano in cerca di lavoro, non dimenticando mai il focolare natio, oggi partono per le trincee sfidando pericoli ed avversità.

Questi forti campioni della nostra razza tanto più sono grandi quanto sono più umili, poichè la vera grandezza è fatta di modestia, come il vero eroismo è fatto di semplicità.

Non sarà mai detto che il Governo, che il Parlamento, che il Paese non considerino loro imperioso dovere di circondare questi nostri fratelli delle più amorose sollecitudini.

Certo noi non ci dissimuliamo la complessità e la difficoltà del problema. La determinazione delle categorie dei lavoratori a cui il beneficio deve mirare, la determinazione dei limiti del-

l'infortunio, la costituzione degli organi a cui la funzione dev'essere affidata, la disciplina del contenzioso sono questioni complesse e delicate, che hanno bisogno del più scrupoloso esame. Ma noi abbiamo anche la fortuna di poter far tesoro di numerosi studi, di numerose proposte, che, anche in quest'Alta Assemblea, si sono succeduti; e, se il Senato lo consente, mi piace ricordare che ho al mio fianco come collega dell'agricoltura, a cui spetta di occuparsi insieme a me di questo argomento, l'on. Raineri, alla di cui iniziativa, sotto gli auspici di Luigi Luzzatti, si deve uno dei più elaborati progetti in questa materia.

Con queste dichiarazioni e con questi intendimenti il Governo non si oppone, ma anzi desidera che sia presa in considerazione la proposta del senatore Conti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considerazione della proposta del senatore Conti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata la presa in considerazione.

La proposta passerà agli Uffici.

Fissazione di giorno per svolgimento d'interpellanze.

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. Pregherei l'onorevole ministro di agricoltura di voler fissare il giorno per lo svolgimento della mia interpellanza sulla scuola per contadini in Città di Castello. E poichè domani egli deve venire in Senato a rispondere ad altra interpellanza, si potrebbe passare, dopo l'esaurimento della prima, allo svolgimento di quella da me presentata.

RAINERI, *ministro di agricoltura*. Non ho difficoltà ad accettare la proposta del senatore Franchetti.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Essendo presenti il Presidente del Consiglio ed il ministro della guerra, domando quando intendano sia svolta la interpellanza del senatore Sinibaldi, relativa ai provvedimenti da prendersi a proposito di quei cittadini che in vari modi e specialmente per poca uniformità di criteri medico-legali si sottraggono agli obblighi militari o riescono ad evitare i pericoli e le fatiche della guerra.



BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Mi si riferisce che l'onorevole proponente non è in questo momento nell'aula.

Pregherei quindi l'onorevolissimo Presidente del Senato di non fissare il giorno per lo svolgimento di questa interpellanza.

L'interpellanza, oltre che al ministro della guerra è rivolta anche a me come Presidente del Consiglio, ed anch'io desidero di essere presente nel giorno dello svolgimento.

Però, dato il corso dei lavori parlamentari, prevedo che in questa settimana non potrà essere in Senato e quindi pregherei, oltre che l'onorevole proponente, il Senato, di differire lo svolgimento di questa interpellanza alla prossima settimana, salvo a fissarne il giorno per lo svolgimento.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, s'intende accettata la proposta dell'onorevole Presidente del Consiglio.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto 13 dicembre 1913, n. 1435, relativo all'esecuzione di lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia » (N. 257).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 dicembre 1913, n. 1435, relativo all'esecuzione di lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge l'allegato Regio decreto 30 dicembre 1913, n. 1435, relativo all'esecuzione di lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia.

Decreto Reale 30 dicembre 1913, n. 1435, relativo all'esecuzione di lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutti i lavori pubblici da eseguirsi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, durante il corrente esercizio, sono applicabili fino al 31 marzo 1914 le disposizioni degli articoli 1, 2 e 6 del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684, convertito in legge il 13 aprile 1911, col n. 311.

Art. 2.

Gli stanziamenti per le spese effettive straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per opere stradali, opere idrauliche, bonifiche nel Regno, e per opere nelle provincie venete e di Mantova stabiliti per l'esercizio 1913-14 dalla tabella A annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297, in lire 10,100,000, 4,000,000, 13,400,000, e 8,063,500, sono rispettivamente aumentati di lire 1,500,000, lire 5,000,000, lire 2,000,000 e lire 2,000,000.

Con decreto del ministro del tesoro si provvederà ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1913-14, le variazioni nello stanziamento dei capitoli in relazione agli aumenti di cui sopra.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 2,000,000 in aggiunta a quella autorizzata nell'art. 6, lettera b, della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e nell'art. 3, lettera d, della legge 20 marzo

1913, n. 215, per riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria; e cioè, lire 1,500,000 pel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia; e lire 500,000 per i corsi d'acqua di Emilia, Romagna e Toscana.

Tale spesa sarà iscritta, a misura del bisogno, nella parte straordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1913-14 in poi, entro i limiti stabiliti dalla legge 4 aprile 1912, n. 297, e dall'art. 1º del presente decreto.

Art. 4.

Nel conto dei residui del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1913-14, sono introdotte, per le opere pubbliche nella Basilicata e nelle Calabrie, le variazioni risultanti dalla tabella unita al presente decreto.

Agli effetti delle autorizzazioni di leggi speciali per le dette opere pubbliche, le varia-

zioni che si riferiscono, saranno compensate nei bilanci successivi con corrispondenti riduzioni od aumenti, a seconda che siano comprese fra le maggiori assegnazioni o fra le diminuzioni di stanziamento.

Il presente decreto avrà effetto nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1913.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
SACCHI
TEDESCO.

V. - *Il Guastasiyilli*
FINOCCHIARO-APRILE.

TABELLA.

Aumenti e diminuzioni da portarsi ai residui di alcuni capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1913-14.

OPERE PUBBLICHE IN BASILICATA.

Aumenti.

Cap. n. 187. Lavori di costruzione, sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali nella Basilicata (leggi 3 luglio 1902, n. 297 e 9 luglio 1908, n. 445, art. 10) (Spesa ripartita) L.	200,000
• 188. Strade provinciali sovvenute nella Basilicata (leggi 3 luglio 1902, n. 297, 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445) (Spesa ripartita) »	200,000
• 189. Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445) (Spesa ripartita). »	80,000
• 190. Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati nella Basilicata (leggi 21 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445) (Spesa ripartita). »	150,000
• 191. Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445) »	150,000
Totale aumenti per le opere in Basilicata. L.	<u>780,000</u>

Diminuzioni.

Cap. n. 193. Bonifiche nella Basilicata (legge 7 luglio 1902, n. 333) (Spesa ripartita) L.	700,000
• 194. Spese pel Commissariato civile della Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 9 luglio 1908, n. 445) (Spesa ripartita) »	30,000
• 195. Imprevisti per le opere in Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa ripartita) »	50,000
Totale diminuzioni per le opere in Basilicata. L.	<u>780,000</u>

OPERE PUBBLICHE IN CALABRIA.

Aumenti.

Cap. n. 201. Opere stradali nelle provincie calabresi (leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 25 giugno 1906, n. 255; 19 luglio 1907, n. 549 e 30 giugno 1909, n. 407) (Spesa ripartita) L.	3,000,000
Da riportarsi. L.	3,000,000

	<i>Riporto.</i> . . . L.	3,000,000
Cap. 205. Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti, nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255) (Spesa ripartita)		300,000
Totale aumenti per le opere nella Calabria.	L.	<u>3,300,000</u>

Diminuzioni.

Cap. 207. Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255) (Spesa ripartita)	L.	400,000
» 209. Opere marittime nelle provincie calabresi (leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 13 marzo 1904, n. 102; 25 giugno 1906, n. 255; 14 luglio 1907, n. 542; 13 luglio 1910, n. 466 e 4 aprile 1912, n. 297) (Spesa ripartita)		1,000,000
» 210. Consolidamento di frane minaccianti abitati nelle provincie calabresi (leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445) (Spesa ripartita)		900,000
» 214. Sussidi per la ricostruzione o riparazione degli edifici di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907, ed in quelli di cui all'articolo 1º della legge 12 gennaio 1909, n. 12. Lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone Calabro e lavori di riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate per effetto del terremoto del 1905 nelle provincie calabresi, ai sensi dell'art. 52 della legge 13 luglio 1910, n. 466 (Spesa ripartita).		1,000,000
Totale diminuzioni per opere nella Calabria.	L.	<u>3,300,000</u>

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro

TEDESCO.

Il ministro dei lavori pubblici

SAGGI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909, che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano e il lago di Garda » (N. 271).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 106, che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano e il Lago di Garda ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto n. 106, del 31 gennaio 1909, col quale fu approvata la convenzione stipulata il 15 gennaio 1909 tra il Governo e la Impresa di navigazione sul Lago di Garda per l'esercizio, a mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, del tronco Desenzano-Lago di Garda.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 20 aprile 1913, n. 511, che disciplina il collocamento fuori ruolo del personale del Real Corpo del Genio civile e dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, destinato nelle Colonie » (N. 258).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 aprile 1913, n. 511, che disciplina il collocamento fuori

ruolo del personale del Real corpo del genio civile e dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici destinato nelle colonie ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 aprile 1913, n. 511, relativo al collocamento fuori ruolo del personale del Real Corpo del Genio civile e dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici destinato nelle colonie.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di sostituire nei corrispondenti ruoli organici il personale del ruolo ordinario ed aggiunto del Genio civile, di grado non superiore ad ingegnere capo, chiamato a prestar servizio nelle colonie, nonché quello dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, che fosse eventualmente colà destinato;

Ritenuta l'opportunità che nei provvedimenti relativi ai funzionari del Genio civile in servizio nella Libia sia chiamato a far parte del Comitato per il personale, di cui all'art. 42 del testo unico approvato con Regio decreto 3 settembre 1906, n. 522, modificato con l'art. 45 della legge 13 luglio 1911, n. 774, anche l'ispettore superiore del Genio civile preposto al compartimento della Libia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col ministro delle colonie e con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale del ruolo ordinario ed aggiunto del Regio Corpo del Genio civile, di grado non superiore ad ingegnere capo, chiamato a prestar servizio nelle colonie, può, con decreto ministeriale, esser posto temporaneamente fuori del proprio ruolo organico.

Esso continua a far parte del Regio Corpo del Genio civile, conservando ogni diritto di

anzianità, di sessenni, di promozioni, di collocamento a riposo come se prestasse servizio alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, ma rimane in soprannumero nel rispettivo grado e classe.

Lo stipendio e le competenze in genere spettanti a tale personale vanno a carico del bilancio delle colonie.

Cessando di prestar servizio nelle colonie i detti impiegati occupano nuovamente il loro posto nel ruolo del Genio civile.

Gli ultimi nominati nel ruolo medesimo rimangono, ove occorra, in soprannumero fino a che non siano potuti rientrare in seguito a vacanza di posti e gli stipendi relativi vanno a carico della parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al suddetto articolo sono applicabili anche al personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici che sia eventualmente destinato nelle colonie.

Art. 3.

L'ispettore superiore del Genio civile preposto al compartimento della Libia è membro, a tutti gli effetti, del Comitato per il personale del Genio civile, di cui all'art. 42 del testo unico approvato con Regio decreto 3 settembre 1906, n. 522, modificato con l'art. 45 della legge 13 luglio 1911, n. 774.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
BERTOLINI
SACCHI.

V. — Il Guardasigilli
FINOCCHIARO-APRILE.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge

« Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1915, n. 16, col quale venne autorizzato il prelevamento della somma di lire 175,000 dal fondo di riserva per la spesa dell'istruzione elementare e popolare per corrispondere paghe e compensi al personale avventizio degli uffici provinciali scolastici, durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1914-1915 » (N. 270).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1915, n. 16, col quale venne autorizzato il prelevamento della somma di lire 175,000 dal fondo di riserva per le spese dell'istruzione elementare e popolare per corrispondere paghe e compensi al personale avventizio degli uffici provinciali e scolastici, durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1914-1915 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 gennaio 1915, n. 16, col quale si autorizza la prelevazione della somma di lire 175,000 dal fondo di riserva speciale per le spese dell'istruzione elementare e popolare, allo scopo di retribuire, durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1914-15, il personale avventizio assunto presso gli uffici scolastici provinciali per le funzioni di basso servizio e per i bisogni straordinari dei servizi di copiatura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta; la discussione nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 12 marzo 1914, n. 183, che ha recato modificazioni ed aggiunte al testo unico del Repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, approvato con Regio decreto dell'8 gennaio 1914, n. 10 » (N. 254).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 marzo 1914, n. 183, che ha recato modificazioni ed aggiunte al testo unico del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, approvato con Regio decreto dell'8 gennaio 1914, n. 10 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto del 12 marzo 1914, n. 183, che ha recato modificazioni e aggiunte al testo unico del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, approvato col Regio decreto dell'8 gennaio 1914, n. 10.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visti l'articolo 4 della legge 19 giugno 1902, n. 187, e l'articolo 5 della legge 29 luglio 1909, n. 591;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse tabelle A e B, firmate per ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per le finanze, recanti modificazioni e aggiunte al testo unico del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato col Regio decreto dell'8 gennaio 1914, n. 10.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1914.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
FACTA.

V. - *Il Guardastigili*
FINOCCHIARO-APRILE.

TABELLA A.

Voci e note modificate.

Voci e note da modificare.		Voci e note modificate.	
Voci e note del repertorio		Voci e note del repertorio	
Categoria	Numero e lettera	Categoria	Numero e lettera
	Cataloghi in forma di libri, anche con disegni ed illustrazioni del testo. (<i>Libri stampati, secondo la specie.</i>)	Libri stampati.	258-a
	Nota 2 alla voce Vernici.		
	2. — <i>Le vernici senza spirito, né oli minerali, che contengono essenza di trementina o altri oli di resina, si classificano fra quelle senza spirito altre.</i> <i>Le vernici contenenti etere di petrolio o oli di catrame entrano, invece, quando non contengono spirito, fra quelle senza spirito, contenenti oli minerali.</i>		
	2. — <i>Le vernici senza spirito, né oli minerali, che contengono olio di pino (Kienli), essenza di trementina o altri oli di resina, si classificano fra quelle senza spirito altre.</i> <i>Le vernici contenenti etere di petrolio o oli di catrame entrano, invece, quando non contengono spirito, fra quelle senza spirito, contenenti oli minerali.</i>		

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il ministro delle finanze
FACTA.

TABELLA B.

Voci e note aggiunte.

Voci e note del repertorio	Voci della tariffa		
		Categoria	Numero e lettera
Cascami o avanzi di seta artificiale	Seta artificiale, ecc.	VIII	211
Cuscineti a stave. (V. Lavori, secondo il metallo del quale sono formati).			
Idroaeroplani. Come gli aeroplani.			
Idroplani	Bastimenti, ecc., rimorchiatori, ecc.	XIII	333-b
Terpeni degli oli essenziali di agrumi . . .	Oli essenziali, ecc., non nominati . . .	I	12-e

Visto, d'ordine di Sua Maestà

Il ministro delle finanze

FACTA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto in data 13 luglio 1914, n. 780, col quale è stata concessa la restituzione della imposta sul sale impiegato per la fabbricazione dei formaggi "provoluti", di quelli "uso pecorino" e di qualsiasi altra qualità di formaggi salati esclusi i "margarinati" non classificati, prodotti nei luoghi ove vige la privativa del sale, ed esportati all'estero» (N. 273).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 13 luglio 1914, n. 780, col quale è stata concessa la restituzione della imposta sul sale impiegato per la fabbricazione dei formaggi « provoluti » e di quelli « uso pecorino » e di qualsiasi altra qualità di formaggi salati esclusi i « margarinati » non classificati, prodotti nei luoghi ove vige la privativa del sale, ed esportati all'estero ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 luglio 1914, n. 780, col quale è stata concessa la restituzione dell'imposta sul sale impiegato per la fabbricazione dei formaggi « provoluti », di quelli « uso pecorino » e di qualsiasi altra qualità di formaggi salati esclusi i « margarinati » non classificati - prodotti nei luoghi ove vige la privativa del sale, ed esportati all'estero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 606, col quale fu autorizzato un ulteriore aumento di lire 2,000,000 al fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1914-15 » (N. 278).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 606, col quale fu autorizzato un ulteriore aumento di lire 2 milioni al fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1914-15 ».

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 9 maggio 1915, n. 606 che autorizza l'aumento di lire 2,000,000 alla dotazione del capitolo numero 140: « Fondo di riserva per le spese impreviste » inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-15.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, la quale proroga al secondo semestre dell'anno finanziario 1914-15 l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio stesso, fino a che essi non siano approvati per legge, fra i quali trovasi compreso quello della spesa del Ministero del tesoro;

Sontito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 140: « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-15 è aumentato di lire due milioni (L. 2,000,000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

**SALANDRA
CARCANO.**

**V. — Il Guardasigilli
ORLANDO.**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione dei decreti Reali e Luogotenenziali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste durante il periodo dal 21 maggio al 30 giugno 1915 » (N. 289).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali e Luogotenenziali con i

quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste durante il periodo dal 21 maggio al 30 giugno 1915.

Prego il senatore, segretario, D'AYALA Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti Reali e Luogotenenziali coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 140 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-15.

Tabella dei Decreti Reali e Luogotenenziali di approvazione delle prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste, eseguite nel periodo di vacanze parlamentari dal 21 maggio al 30 giugno 1915.

Data dei decreti Reali e Luogotenenziali	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Num.	Denominazione	
Ministero delle finanze.			
3 giugno 1915	149	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle gabelle	30,000 »
23 maggio 1915	177	Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane, ecc.	20,000 »
Ministero degli affari esteri			
17 giugno 1915	16	Compensi per lavori straordinari	8,000 »
Id.	19	Spese casuali	3,000 »
Id.	44	Spese eventuali all'estero	20,000 »
Ministero dell'interno.			
3 giugno 1915	71	Provvedimenti profilattici in casi di epidemie e di epidemie, ecc.	40,000 »
30 maggio 1915	171	Fitto di locali di proprietà privata per le carceri e per i riformatori	9,341.02
Ministero della guerra.			
23 maggio 1915	14	Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex-militari di truppa, ecc.	30,000 »

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-16 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1916

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; e, trattandosi di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, che autorizza la costituzione di un Consorzio fra gli Istituti di emissione ed altri enti per sovvenzioni su valori industriali » (N. 279).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, che autorizza la costituzione di un consorzio fra gli istituti di emissione ed altri enti per sovvenzioni sui valori industriali ».

Prego il senatore, segretario, D'AYALA Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, che autorizza la costituzione di un Consorzio fra gli Istituti di emissione ed altri enti per sovvenzioni su valori industriali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-1912 » (N. 265).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Prego il senatore, segretario, D'AYALA Valva di darne lettura.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 265).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1911-12.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1911-1912 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemilanovecentoquarantanove milioni, settantamila settantasette e centesimi ottanta-cinque* L. 2,949,070,077.85
delle quali furono riscosse > 2,751,981,290.78
e rimasero da riscuotere . L. 197,088,787.07

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1911-1912 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemilanovecentoquarantanove milioni, settantamila settantasette e centesimi ottanta-cinque* L. 2,949,070,077.85
delle quali furono pagate . > 2,363,435,557.38
e rimasero da pagare . . . > 585,634,520.47

(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1911-12, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata L. 2,475,354,624.33
Spesa > 2,587,185,113.54
Disavanzo L. — 111,830,489.21

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-16 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1916

Costruzione di strade ferrate:

Entrata L.	47,305,751.25
Spesa »	46,900,000 »
Avanzo L. +	<u>405,751.25</u>

Movimento di capitali:

Entrata L.	365,650,528.28
Spesa »	254,225,790.32
Differenza attiva . . . L. +	<u>111,424,737.96</u>

Partite di giro:

Entrata L.	60,759,173.99
Spesa »	60,759,173.99
	<u>»</u>

Riepilogo generale:

Entrata L.	2,949,070,077.85
Spesa »	2,949,070,077.85
	<u>»</u>

(Approvato).

Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *quarantaquattro milioni, centodiciottomila novecentonovantatre* e centesimi *trentaquattro* (lire 44,118,993.34) le reintegrazioni di fondi a di versi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1911-12 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1910-1911 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1910-11 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire

cinquecentosessantuno milioni, seicentotrentaquattromila duecentosessantanove e centesimi *quarantatre* L. 561,634,269.43
delle quali furono riscosse » 361,857,124.75
e rimasero da riscuotere . L. 199,777,144.68

(Approvato).

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1910-11 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *ottocentotantadue milioni, ottocentosessantaduemila seicentotrentotto* e centesimi *settantotto* L. 882,862,628.78
delle quali furono pagate » 574,746,763.19
e rimasero da pagare . . L. 308,115,865.59

(Approvato).

Art. 7.

Sono convalidate nella somma di lire *sei milioni, settecentocinquantadue* e centesimi *sessantasette* (lire 6,706,917.67) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1911-12, in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

RESTI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1911-12.

Art. 8.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1911-12 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1911-12 (articolo 1) L. 197,088,787.07

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . . » 199,777,144.68

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna e del riassunto generale) . » 44,277,739.61

Residui attivi al 30 giugno 1912 L. 441,143,671.36

(Approvato).

LEGISLATURA XXIV — 1^a SESSIONE 1913-16 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1916

Art. 9.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1911-12 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1911-12 (art. 2) L. 585,634,520.47

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) » 308,115,865.59

Residui passivi al 30 giugno 1912 L. 893,750,386.06

(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 10.

Sono stabiliti nella somma di lire *duecento-trentanila duccentosessantasei* e centesimi *set-*

tanta (lire 230,266.70) i discarichi accordati nell'esercizio 1911-12 ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

(Approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 11.

È accertato nella somma di lire *dieci milioni, settecentocinquantaseimila seicentodieci* e centesimi *settantaquattro* l'avanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1911-12, come risulta dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Avanzo finanziario al 30 giugno 1911	68,636,700.66	Spose dell'esercizio finanziario 1911-12	2,919,070,077.85
Entrate dell'esercizio finanziario 1911-12	2,919,070,077.85	Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1910-11, cioè:	
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1910-11, cioè:		al 1° luglio 1911 L. 878,708,504.14	
al 1° luglio 1911 L. 556,936,976.01		al 30 giugno 1912 » 882,862,628.78	4,154,124.64
al 30 giugno 1912 » 561,631,269.43	4,697,293.42	Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale	230,266.70
		Prelevamenti dal fondo di cassa presso la tesoreria ai sensi delle leggi 24 marzo e 14 luglio 1907, nn. 111 e 542, 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391 e 28 marzo 1912, n. 232	58,193,000 »
		Avanzo finanziario al 30 giugno 1912.	10,756,602.74
	3,022,401,071.93		3,022,404,071.93

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1911-1912 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti,

in L.	19,656,881.48
delle quali furono riscosse »	14,305,570.99
e rimasero da riscuotere . L.	<u>5,351,310.49</u>

(Approvato).

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1911-12 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L.

20,225,587.80	
delle quali furono pagate »	15,248,423.25
e rimasero da pagare . . L.	<u>4,977,164.55</u>

(Approvato).

Art. 14.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1910-11 restano determinate in L.

30,764,193.29	
delle quali furono riscosse »	3,557,996.69
e rimasero da riscuotere . L.	<u>27,206,196.60</u>

(Approvato).

Art. 15.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1910-1911 restano determinate in L.

12,338,221.78	
delle quali furono pagate »	5,742,557.24
e rimasero da pagare . . L.	<u>6,595,664.54</u>

(Approvato).

Art. 16.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1911-12 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1911-12 (articolo 12) L.

5,351,310.49

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 14) . . . »

27,206,196.60

Somme riscosse e non versate (colonna » del riepilogo dell'entrata) »

44,516.54

Resti attivi al 30 giugno 1912 L.

<u>32,602,023.63</u>

(Approvato).

Art. 17.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1911-12 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1911-12 (art. 13) L.

4,977,164.55

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 15) »

6,595,664.54

Resti passivi al 30 giugno 1912 L.

<u>11,572,829.09</u>

(Approvato).

Art. 18.

È convalidato il decreto Reale 11 gennaio 1912, n. 28, col quale venne autorizzata la prelevazione di lire 10,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inserito al capitolo n. 60 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio 1911-12, in aumento al capitolo n. 14 » Spese casuali » dello stato di previsione medesimo.

(Approvato).

Art. 19.

È accertata nella somma di lire *dieci milioni, centonovantacinquemila cinquecentosettantasette e centesimi ottantanove*, la differenza attiva del conto finanziario del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1911-12 risultante dai seguenti dati:

LEGISLATURA XXIV — 1^a SESSIONE 1913-16 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1916

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1911	10,890,608.59	Spesa dell'esercizio finanziario 1911-1912	20,225,587.80
Entrate dell'esercizio finanziario 1911-1912	19,656,881.48	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1910-11, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1910-11, cioè:		al 1° luglio 1911 L. 12,800,956.84	
al 1° luglio 1911 L. 12,800,956.84		al 30 giugno 1912 » 12,338,221.78	
	462,735.06		589,059.74
		Differenza attiva al 30 giugno 1912	10,195,577.89
	31,010,225.43		31,010,225.43

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 20.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1911-12 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 1,518,288.48
delle quali furono riscosse » 1,181,941.53

e rimasero da riscuotere . . . L. 336,346.90

(Approvato).

Art. 21.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1911-12 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 1,498,317.09
delle quali furono pagate » 844,582.88

e rimasero da pagare . . . L. 653,734.21

(Approvato).

Art. 22.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1910-11 restano determi-

nate in L. 616,282.61
delle quali furono riscosse » 489,353.30
e rimasero da riscuotere . L. 126,929.31

(Approvato).

Art. 23.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1910-11 restano determinate in L. 2,524,674.89
delle quali furono pagate » 742,728.32

e rimasero da pagare . . L. 1,781,946.57

(Approvato).

Art. 24.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1911-12 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1911-12 (articolo 20) L. 336,346.90

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 22) 126,929.31

Somme riscosse e non versate (colonna e del riepilogo dell'entrata) » 21.80

Resti attivi al 30 giugno 1912 L. 463,298.01

(Approvato).

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-16 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1916

Art. 25.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1911-12, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1911-12 (articolo 21). L. 653,734.21

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 23) 1,781,946.57

Resti passivi al 30 giugno 1912 L. 2,435,680.78

(Approvato).

Art. 26.

È accertata nella somma di lire *centoquattromila cinquecentotto* e centesimi *cinquantasette* la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1911-12, risultante dai seguenti dati:

Attività

Differenza attiva al 30 giugno 1911 65,308.04

Entrate dell'esercizio finanziario 1911-12. 1,518,288.43

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1910-11, cioè:

al 1° luglio 1911 . . . L. 2,548,740.91

al 30 giugno 1912. . . . 2,524,674.89

24,066.02

1,607,662.49

Passività

Spese dell'esercizio finanziario 1911-12. 1,498,317.09

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1910-11, cioè:

al 1° luglio 1911 . . . L. 621,119.44

al 30 giugno 1912 . . . 616,282.61

4,886.83

Differenza attiva al 30 giugno 1912 104,508.57

1,607,662.49

(Approvato).

FONDO DI MASSA

DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 27.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza accertate nell'esercizio finanziario 1911-12 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in. L. 4,953,694.16
delle quali furono riscosse > 3,099,857.38

e rimasero da riscuotere. L. 1,853,836.78

(Approvato).

Art. 28.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1911-12 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 4,735,186.05
delle quali furono pagate > 1,976,696.13
e rimasero da pagare . . . L. 2,758,489.92

Art. 29.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1910-11 restano determinate in L. 1,346,342.96
delle quali furono riscosse > 1,299,357.85

e rimasero da riscuotere. L. 46,985.11

(Approvato).

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-16 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1916

Art. 30.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1910-11 restano determinate in L. 4,359,106.23
 delle quali furono pagate » 1,898,978.80
 e rimasero da pagare . . L. 2,460,127.43
 (Approvato).

Art. 31.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1911-12 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1911-12 (articolo 27) L. 1,853,836.78

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 29) . . . » 46,985.11

Somme riscosse e non versate (colonna v del riepilogo dell'entrata) »

Resti attivi al 30 giugno 1912 L. 1,900,821.89
 (Approvato).

Art. 32.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1911-12 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1911-12 (articolo 28) L. 2,758,489.92

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 30) . . » 2,460,127.43

Resti passivi al 30 giugno 1912 L. 5,218,617.35

(Approvato).

Art. 33.

È accertata nella somma di lire *due milioni, novecentodiciannovecento novcentosettanta-nove* e centesimi *tre* (lire 2,919,979.03) la *differenza passiva* del conto finanziario del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio finanziario 1911-12, risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1911-12	4,953,694.16	Differenza passiva al 30 giugno 1911	2,799,839.50
Aumenti nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1910-11:		Spese dell'esercizio finanziario 1911-12	4,735,186.05
al 1° luglio 1911 . . . L. 1,346,342.96		Prelevamento dal conto corrente col Tesoro per reinvestimento di capitali	345,274 »
al 30 giugno 1912 . . . 1,346,342.96			
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1910-11:			
al 1° luglio 1911 . . . L. 4,365,732.59			
al 30 giugno 1912 . . . 4,359,106.23	6,626.36		
	4,960,320.52		
Differenza passiva al 30 giugno 1912	2,919,979.08		
	7,880,299.55		7,880,299.55

(Approvato).

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE.

Art. 34.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dell'azienda del Demanio forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1911-12 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, in L. 13,685,472.79
 delle quali furono riscosse > 6,705,020.59
 e rimasero da riscuotere. L. 6,980,452.20

(Approvato).

Art. 35.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1911-12, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 9,615,522.66
 delle quali furono pagate . > 4,306,272.69
 e rimasero da pagare . . L. 5,309,249.97

(Approvato).

Art. 36.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1911-12, sono stabiliti in lire 6,980,452,20, in corrispondenza delle somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio (art. 34).

(Approvato).

Art. 37.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1911-12, sono stabiliti in lire 5,309,249.97, in corrispondenza delle somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (art. 35).

(Approvato).

Art. 38.

È accertata nella somma di lire *quattro milioni, settantatremila trecentoventidue* e centesimi *settantatre* (lire 4,073,322.73) la *differenza attiva* del conto finanziario dell'azienda del Demanio forestale alla fine dell'esercizio 1911-12, risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Attività finanziarie al 1° luglio 1911 . .	3,372.60	Spese dell'esercizio finanziario 1911-1912	9,615,522.66
Entrate dell'esercizio finanziario 1911-1912	13,685,472.79	Differenza attiva al 30 giugno 1912 . .	4,073,322.7
	13,688,845.39		13,688,845.39

(Approvato).

REGIO COMITATO TALASSOGRAFICO ITALIANO.

Art. 39.

Le entrate del bilancio del Regio Comitato talassografico italiano, accertate nell'esercizio finanziario 1911-12 per la competenza propria

dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di questa Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della marina, in lire *sessantacinquemila quattrocentosettantuno* e centesimi *trentacinque*.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-16 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1916

Art. 40.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1911-12 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in lire *sessantacinquemila quattrocentsettantuno* e centesimi *trentacinque*.

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE
DELLO STATO.

Art. 41.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1911-1912 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima allegato a quello del Ministero dei lavori pubblici, in L. 1,856,945,621.85
delle quali furono riscosse > 1,770,593,504.21
e rimasero a riscuotere . L. 86,352,117.64

(Approvato).

Art. 42.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1911-1912 per la competenza propria dell'esercizio stesso, ivi compreso nella somma di lire 31,145,697.70 il prodotto netto da versarsi al tesoro, sono stabilite in L. 1,856,945,621.85
delle quali furono pagate > 1,760,716,693.04
e rimasero a pagare . . L. 96,228,928.81

(Approvato).

Art. 43.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1910-1911 restano determinate in L. 136,497,464.90
delle quali furono riscosse > 101,736,982.36
e rimasero a riscuotere . L. 34,760,482.54

(Approvato).

Art. 44.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1910-1911 restano determinate in L. 135,173,424.60
delle quali furono pagate . > 107,611,659.33
e rimasero da pagare . . L. 27,561,765.27

(Approvato).

Art. 45.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1911-1912 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste a riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1911-1912 (art. 1). . . L. 86,352,117.64
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . . . > 34,760,482.54
Residui attivi al 30 giugno 1912 L. 121,112,600.18

(Approvato).

Art. 46.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1911-1912 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1911-1912 (art. 2). . . . L. 96,228,928.81
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) > 27,561,765.27
Residui passivi al 30 giugno 1912 L. 123,790,694.08

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Amero D'Aste, Astengo.

Barinetti, Barzellotti, Bava Beccaris, Beltrami, Beneventano, Bensa, Bergamasco, Bertetti, Bottoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Boito, Bonasi, Bonin, Botterini, Brandolin.

Calabria, Caldesi, Canevaro, Caruso, Casalini, Cassis, Castiglioni, Cavasola, Cencelli, Chimirri, Chironi, Coffari, Colleoni, Conti, Cornalba, Corsi, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, De Novellis, De Risceis, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Collobiano, Diena, Di Prampero, Dorigo.

Fabrizi, Facheris, Fano, Ferraris Maggiorino, Felli Astolfone, Filomusi Guelfi, Franchetti, Frascara, Frizzi.

Garavetti, Garofalo, Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Gorio, Gualterio, Gui, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Levi Ulderico, Luciani.

Majnoni D'Intignano, Malaspina, Malvano, Mangili, Marchiafava, Martinelli, Martinez, Marsarucci, Mazziotti, Mazzoni, Morra, Morrone.

Novaro.

Pagliano, Papadopoli, Pasolini, Passerini Angelo, Pedotti, Piaggio, Pincherle, Plutino, Polacco, Pullè Francesco L.

Quarta.

Reynaudi, Rolandi-Ricci, Ruffini.

Sacchetti, Salmoiraghi, Sandrelli, San Martino, San Severino, Scaramella Manetti, Scerristori, Sili, Soulier.

Tami, Tittoni Romolo, Tittoni Tommaso, Todaro, Tommasini, Torrigiani Filippo, Treves.

Villa, Visconti Modrone, Volterra.

Wollemborg.

Presentazione di relazioni.

GARAVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. A nome dell'Ufficio centrale, presento la relazione al disegno di legge: « Proroga dei termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1839, n. 3731, sulle privative industriali ».

LEVI ULDERICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. A nome dell'Ufficio centrale, presento la relazione sul disegno di

legge: « Conversione in legge del Regio decreto 31 gennaio 1915, n. 50, relativo alla temporanea abolizione dei dazi di confine sul frumento, sugli altri cereali e sulle farine e autorizzazione ai ministri dei lavori pubblici, della marina e dell'interno di adottare i provvedimenti necessari per facilitare i trasporti ferroviari e marittimi di detti prodotti, per accertarne la consistenza e per regolarne il commercio ».

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1915, n. 11, circa la costituzione del corpo aeronautico militare ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Garavetti, Levi e Bettoni della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Rinvio di un disegno di legge.

DE NAVA, *ministro di industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro di industria, commercio e lavoro*. Vorrei pregare il Senato e l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale a voler consentire che sia rinviata la discussione del disegno di legge che segue all'ordine del giorno concernente « Disposizioni interpretative circa alcuni casi di pretesa ineleggibilità ai Consigli comunali e provinciali », perchè il ministro interessato è assente. Ora, essendovi nella relazione dell'Ufficio centrale importanti considerazioni, è opportuno che questa discussione segua quando il ministro dell'interno, che non ha potuto intervenire per ragioni di salute, sia presente in quest'Aula.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'Ufficio centrale è agli ordini del Senato, ma non ha nessuna difficoltà di aderire al giusto desiderio espresso dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge:

Modificazioni dell'art. 941 del Codice di procedura civile:

Senatori votanti	119
Favorevoli	107
Contrari	12

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione per le nomine:

a) di un membro della Commissione di finanze;

b) di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 13 dicembre 1913, n. 1435, relativo all'esecuzione di lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia (N. 257);

Conversione in legge del Regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909, che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano e il lago di Garda (N. 271);

Conversione in legge del Regio decreto 20 aprile 1913, n. 511, che disciplina il collocamento fuori ruolo del personale del Real Corpo del Genio civile e dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, destinato nelle colonie (N. 258);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1915, n. 16, col quale venne autorizzato il prelevamento della somma di lire 175,000 dal fondo di riserva per le spese dell'istruzione elementare e popolare per corrispondere paghe e compensi al personale avventizio degli uffici provinciali scolastici, durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1914-15 (N. 270);

Conversione in legge del Regio decreto 12 marzo 1914, n. 183, che ha recato modificazioni ed aggiunte al testo unico del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi

doganali, approvato con Regio decreto dell'8 gennaio 1914, n. 10 (N. 254);

Conversione in legge del Regio decreto in data 13 luglio 1914, n. 780, col quale è stata concessa la restituzione dell'imposta sul sale impiegato per la fabbricazione dei formaggi « provoloni », di quelli « uso pecorino » e di qualsiasi altra qualità di formaggi salati « esclusi i margarinati » non classificati, prodotti nei luoghi ove vige la privativa del sale, ed esportati all'estero (N. 273);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 606, col quale fu autorizzato un ulteriore aumento di lire 2,000,000 al fondo di riserva delle spese imprevidite per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 278);

Convalidazione di decreti Reali e luogotenenziali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevidite durante il periodo dal 21 maggio al 30 giugno 1915 (N. 289);

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 dicembre 1914, n. 1375, che autorizza la costituzione di un consorzio fra gli Istituti di emissione ed altri enti per sovvenzioni su valori industriali (N. 279);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 (Numero 265).

III. Interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro d'agricoltura ed al ministro della guerra in ordine ai criteri con i quali sono stati stabiliti i prezzi di requisizione dei cereali e intorno alle modalità con le quali viene eseguita.

IV. Interpellanza del senatore Franchetti al ministro di agricoltura per conoscere il motivo dei pagamenti di due sussidi di lire diecimila ciascuno, eseguiti nel 1915 e nel 1916 ad una scuola per contadini in Città di Castello, finora non esistente.

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conti consuntivi dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1906-907, 1907-908 e 1908-909 (Numero 299);

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-16 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1916

Convalidazione del Regio decreto 9 agosto 1914, n. 823, che modifica lo stanziamento del capitolo 48 del bilancio della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 300);

Disposizioni interpretative (art. 73 dello Statuto del Regno) circa alcuni casi di pretesa ineleggibilità ai Consigli comunali e provinciali (N. 234).

VI. Seguito della discussione del disegno di legge:

Repressione della pornografia (N. 232).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 19 dicembre 1916 (ore 12)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1916

Modificazioni dell'art. 941 del Codice di procedura civile

Articolo unico.

L'articolo 941 del Codice di procedura civile è modificato come segue:

La forza esecutiva ad una sentenza di giudice straniero è data dalla Corte di appello del luogo in cui la sentenza dovrebbe essere eseguita, sempre che la Corte riconosca:

1° che la sentenza sia stata resa dall' autorità giudiziaria di uno Stato alla cui giurisdizione la controversia doveva ritenersi deferita secondo i principi generali del diritto internazionale ovvero sia stata demandata per espressa o tacita accettazione delle parti;

2° che il giudice da cui la sentenza fu pronunciata sia competente secondo la legge del luogo in cui seguì il giudizio;

3° che la citazione sia stata notificata in conformità della legge del luogo ove venne eseguita, e che il termine assegnato per comparire in giudizio si possa reputare sufficiente;

4° che le parti siano state legalmente costituite in giudizio, o che legalmente ne sia stata dichiarata la contumacia, secondo la legge del luogo nel quale la sentenza fu pronunciata;

5° che la sentenza sia irrevocabile e non contraria ad altra sentenza irrevocabile pronunciata nel Regno;

6° che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico, o al diritto pubblico interno del Regno.

Qualora, nella stessa controversia sulla quale intervenne la sentenza straniera od in una controversia connessavi ai sensi dell'art. 108 del Codice di procedura civile, sia pendente un giudizio avanti il magistrato italiano, la decisione sulla domanda di esecutorietà può essere sospesa fino all'esito del giudizio in corso.

La Corte procede al riesame degli atti nei casi dei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 494 del Codice di procedura civile, e nel caso di manifesta ingiustizia.

La Corte può quindi decidere la controversia in merito, ovvero dichiarare esecutiva la sentenza dell'autorità straniera.

La Corte può anche procedere al riesame nel caso di sentenza pronunciata in contumacia del convenuto, quando risulti che questi non abbia potuto presentarsi in giudizio per un caso di forza maggiore.